



## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 21013

Torino, 1 luglio 2021

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30.6.2021 a Cuneo tra Subalcuneo e Imperiese (serie A);
- Rilevato in fatto che
  - a) il giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
  - b) il tesserato SIFFREDI Mauro (Presidente soc. Imperiese) ha ripetutamente rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose;
  - c) i sostenitori della soc. Imperiese hanno costantemente rivolto all'Arbitro espressioni gravemente irrispettose ed offensive;
- Considerato in diritto che
  - a) la condotta del giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
  - b) la condotta del tesserato SIFFREDI Mauro (Presidente soc. Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b-c e dall'art. 19.2 lett. a-c-f del Reg. Fed. di Giustizia;
  - c) la condotta dei sostenitori della soc. Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;

infligge al tesserato SIFFREDI Mauro (Presidente soc. Imperiese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 150;

infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 320; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 10/21 del 26.6.2021, applica a questo titolo l'aumento sino ad un terzo ex art. 24 comma 1 Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 400.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino